

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2025, n. 4-1851

Legge n. 157/1992, articolo 4, comma 6. Legge regionale n. 5/2018, articolo 19, comma 7. Sostegno regionale delle spese sostenute dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (CRAS) facenti parte della rete regionale: integrazione, con ulteriori euro 41.970,00, delle risorse di cui alla D.G.R. n. 8-1458 del 4 agosto 2025, ed approvazione dei criteri per l'anno 2025 con una dotazione finanzi...



Seduta N° 123

Adunanza 24 NOVEMBRE 2025

Il giorno 24 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 4-1851/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992, articolo 4, comma 6. Legge regionale n. 5/2018, articolo 19, comma 7. Sostegno regionale delle spese sostenute dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (CRAS) facenti parte della rete regionale: integrazione, con ulteriori euro 41.970,00, delle risorse di cui alla D.G.R. n. 8-1458 del 4 agosto 2025, ed approvazione dei criteri per l'anno 2025 con una dotazione finanziaria di euro 108.030,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- la legge n. 157/1992, all'articolo 4, comma 6, prevede che le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;
- ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 70/1996 (già abrogata dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 5/2012) "la Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle Associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette";
- la legge la legge regionale n. 5/2018, all'articolo 19, comma 1, stabilisce che *"Le Province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle Associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale"*;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 54-5508 del 3 agosto 2022, ha identificato, a fini meramente ricognitivi ed a parziale rettifica della D.G.R. n. 13-2180 del 30 ottobre 2020, i C.R.A.S. facenti parte della rete regionale ai sensi del sopra richiamato articolo 19.

Premesso, altresì, che l'articolo 19 della legge regionale n. 5/2018, al comma 7, sancisce che *“I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale”*.

Premesso, inoltre, che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. 8-1458 del 4 agosto 2025 ha approvato i criteri per la definizione dell'importo di sostegno regionale a parte delle spese sostenute, per l'attività svolta nel 2024, dai C.R.A.S. inseriti nella rete regionale, di cui alla ricognizione effettuata dalla D.G.R. n. 54-5508 del 3 agosto 2022, destinando euro 58.030,00;
- la DGR n. 5-1482 del 8 agosto 2025, in attuazione alla legge regionale n. 16/2025 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027”, ha, tra l'altro, previsto l'ulteriore stanziamento di euro 150.000,00 sul capitolo 177182/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025.

Dato atto che, quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, è stato stimato, a fronte delle istanze finora pervenute con riferimento all'anno 2024, come da documentazione agli atti, , un ulteriore fabbisogno di euro 41.970,00, per il sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale, risultando, così, necessario prevedere di integrare con tale importo la dotazione finanziaria della suddetta n. 8-1458 del 4 agosto 2025.

Ritenuto opportuno, a fronte del ruolo fondamentale ricoperto dai C.R.A.S. nel garantire, nell'interesse pubblico, il soccorso e la cura della fauna selvatica in difficoltà, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, della legge n. 157/1992 ed ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale n. 5/2018, continuare a promuovere l'attività dei C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte, prevedendo:

- di integrare, come sopra riportato, le risorse finalizzate dalla DGR n. 8-1458 del 4 agosto 2025 al sostegno a copertura di quota parte delle spese sostenute nell'anno 2024;
- di confermare, anche per il 2025, il sostegno a copertura di quota parte delle spese sostenute nell'anno 2025 per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale.

Dato atto che il sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ha verificato che:

- per l'anno 2025, possono trovare conferma i criteri per la definizione dell'importo del sostegno regionale a parte delle spese sostenute nell'anno 2025 dei C.R.A.S., stimando in euro 108.030,00 il relativo fabbisogno;
- le suddette agevolazioni non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto destinate in modo esclusivo ad attività propria dei Centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

Vista la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29/ agosto 2017".

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad € 150.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177182/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2025.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 150.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, di:
integrare, con ulteriori euro 41.970,00, la dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 8-1458 del 4 agosto 2025, di approvazione dei criteri per il sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute nell'anno 2024 dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale, rendendola complessivamente pari ad euro 100.000,00;
- approvare per la definizione dell'importo di sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute nell'anno 2025 dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale del Piemonte, di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022, i criteri, di cui all'Allegato A, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per le attività svolte nel 2025 di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale, destinando un importo complessivo pari ad euro 108.030,00;
- che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 150.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177182/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2025;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1851-2025-All_1-CRAS2025_AllegatoA.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CRITERI PER CONCESSIONE DEL SOSTEGNO DI PARTE DELLE SPESE PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOCCORSO DI ANIMALI DEI C.R.A.S NELL'ANNO 2025 (legge regionale n. 5/2018, articolo 19, comma 7)

1 – Oggetto, finalità.

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di concessione del sostegno di parte delle spese per le attività di recupero e soccorso di animali svolte dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale, come da ricognizione di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022.

Il sostegno è concesso ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale n. 5/2018.

Il sostegno è concesso sulle spese sostenute dai C.R.A.S. esclusivamente nell'anno solare 2025.

Il sostegno è concesso per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso del 2025, non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportate nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun sostegno regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 ed all'articolo 20 della legge regionale n. 5/2018 in vigore sul territorio regionale.

Il budget previsionale per il sostegno è pari a € 108.030,00, così destinato:

- 30%, pari ad € 32.409,00, per spese di funzionamento,
- 70%, pari ad € 75.621,00, per le spese sostenute per le attività di recupero e soccorso di animali.

La misura non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato in quanto destinata in modo esclusivo ad attività propria dei centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

2 – Beneficiari del sostegno

I CRAS facenti parte della rete regionale al momento della pubblicazione del bando, in conformità alla ricognizione di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022.

3 - Istanza

Il sostegno viene concesso a seguito di presentazione di istanza da parte dei beneficiari al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione "Agricoltura e cibo", debitamente corredata della documentazione giustificativa, nel rispetto delle indicazioni operative approvate con determinazione dirigenziale.

4 - Accoglimento dell'istanza e istruttoria

Il Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione "Agricoltura e cibo" è competente all'accoglimento dell'istanza e all'istruttoria della stessa.

5 - Calcolo del sostegno parziale

- ◆ Sostegno alle spese di funzionamento:

è riconosciuto il sostegno per le spese di funzionamento, debitamente documentate, fino ad un massimale definito dai fondi a disposizione rapportati al numero di C.R.A.S. facenti parte della rete regionale e che hanno presentato istanza.

Spese rimborsabili:

-oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e dei mezzi di proprietà;

-la quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'attività di recupero e cura;

-spese generali (a mero titolo esemplificativo utenze, acquisti di dispositivi di prevenzione individuale (DPI), manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività di recupero e cura).

◆ Sostegno alle spese sostenute per le attività di recupero e soccorso:

è riconosciuto il sostegno per le spese le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso del 2025, non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportato nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun sostegno regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 e all'articolo 20 della legge regionale n. 5/2018 in vigore sul territorio regionale.

La quota spettante ad ogni beneficiario viene calcolato, tenuto conto che le spese di recupero, cura e mantenimento di un mammifero rispetto ad un volatile sono superiori e il rapporto è di 5 per il mammifero a 4 per un volatile, con la seguente modalità:

- definizione dell'importo del sostegno alle spese di recupero e soccorso per i mammiferi e per i volatili da calcolarsi con la seguente procedura:

- a) moltiplicazione del numero dei mammiferi per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 5 (peso delle spese di recupero cura e mantenimento)
- b) moltiplicazione del numero dei volatili per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 4 (peso delle spese di recupero cura e mantenimento),
- c) somma dei due valori,
- d) divisione dell'importo totale delle risorse destinate al sostegno alle attività di recupero e soccorso per la somma ottenuta al punto c)
- e) moltiplicazione del valore ottenuto al punto d) per 5 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e sostegno per un mammifero, e moltiplicare per 4 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e sostegno per un volatile;

gli importi così definiti non possono comunque superare € 50,00 per mammifero e € 40,00 per volatile;

-definizione quota spettante ai singoli C.R.A.S: importo del sostegno alle spese di cura e recupero per ogni capo per il numero di animali recuperati e/o curati nel 2025.

6 – Divieto di cumulo

Se per le spese oggetto del sostegno i beneficiari avessero già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati, è obbligo degli stessi darne comunicazione in fase di presentazione dell'istanza o al momento in cui venisse perfezionato il contributo. In tal caso la quota di sostegno

erogabile non potrà superare la differenza tra i costi oggetto dell'istanza e il contributo concesso/erogato da altri soggetti.

Qualora la quota di sostegno superasse detta differenza il Settore competente provvederà alla riduzione della quota, se non ancora erogata, o alla revoca e al recupero parziale e/o totale del sostegno, se già erogato, per la parte eccedente la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già erogato da altri enti.

7 – Procedimento amministrativo

Il procedimento intitolato "Concessione del sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti" è disciplinato dalla DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023, avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621"

Durata dei termini: 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando.